

Residenza governativa  
Piazza Governo  
091 814 32 26 / 29  
can-dirittipolitici@ti.ch

Repubblica e Cantone Ticino  
Cancelleria dello Stato

Funzionario  
incaricato

Maria Elena Guidotti

**Servizio dei diritti politici**  
**6501 Bellinzona**

telefono  
e-mail

091/814.32.26

mariaelena.guidotti@ti.ch

**Ai Municipi del Cantone Ticino**

Bellinzona

23 marzo 2017

Ns. riferimento

Vs. riferimento

### **Posa di bancarelle per la raccolta di firme nell'esercizio dei diritti politici**

Signore e signori Sindaci,  
Signore e signori Municipali,

L'articolo 28 capoverso 2 della Costituzione cantonale del 14 dicembre 1997 comprende, tra i diritti politici e, in particolare, nel diritto di voto, il diritto di sottoscrivere le domande di iniziativa, di referendum e di revoca del Consiglio di Stato e del Municipio. Tale diritto non si limita al conferimento della facoltà di lanciare una raccolta di firme ma contempla anche quello di partecipare in modo attivo alla raccolta di firme. Il cittadino può esigere, nel limite del possibile, che l'ente pubblico gli metta a disposizione degli spazi adeguati alle circostanze. La posa di una bancarella destinata alla raccolta di firme dà luogo ad un uso speciale del suolo pubblico e presuppone il rilascio di un'autorizzazione da parte dell'ente pubblico.

L'articolo 121 capoverso 4 della legge sull'esercizio dei diritti politici del 7 ottobre 1998 (LEDP) prescrive che l'uso del suolo pubblico per la raccolta organizzata delle firme, in specie in occasione di votazioni o elezioni, soggiace a un'autorizzazione preventiva del Municipio, che stabilisce le condizioni di tempo e di luogo per la raccolta. L'uso del suolo pubblico a tal scopo e la decisione di rilascio dell'autorizzazione sono esentati da qualsiasi emolumento. →

Un eventuale diniego dell'autorizzazione alla posa di una bancarella per la raccolta di firme può essere opposto al richiedente soltanto se fondato su una valida base legale, se sussistono interessi pubblici o privati preminenti (rispetto ai diritti politici) e se il provvedimento rispetta il principio della proporzionalità.

Interessi che eventualmente si oppongono al rilascio di una tale autorizzazione potrebbero, ad esempio, essere legati alla viabilità (traffico pubblico e privato) o tendenti a evitare immissioni eccessive, assembramenti e altre turbative dell'ordine pubblico e della sicurezza in generale.

---

Se vi sono motivi validi per non rilasciare l'autorizzazione così come richiesta nell'istanza, il principio della proporzionalità impone che prima di negare il diritto sia verificata la possibilità di adottare provvedimenti meno severi e, in particolare, di rilasciare l'autorizzazione subordinandola al rispetto di determinate condizioni (per esempio riguardanti gli orari e il luogo).

In conclusione, raccomandiamo di attenersi scrupolosamente alle disposizioni di legge e alle indicazioni contenute in questa direttiva.

V'invitiamo a trasmettere la direttiva anche ai servizi comunali che hanno ricevuto la delega per autorizzare l'uso del suolo pubblico e a quelli incaricati di istruire gli incarti per le decisioni del Municipio.

Siamo a disposizione per ulteriori delucidazioni e gradite, Signore e Signori Sindaci e Municipali, distinti saluti.

PER LA CANCELLERIA DELLO STATO

Il Cancelliere:

  
Arnaldo Coduri

Il Caposervizio dei diritti politici:

  
Maria Elena Guidotti

Copia per conoscenza:

- Cancelliere dello Stato (can-sc@ti.ch);
- Sezione degli enti locali (di-sel@ti.ch).